

1 - Le finalità del d.l. n. 93/3 e dalla legge di conversione n. 119/13 - 2 Le finalità (e la naturale provvisorietà) della presente direttiva - 3. La data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. e dalla l. di conversione, il diritto intertemporale 4 - Le modifiche alle norme del codice penale - 4.1 La nuova aggravante prevista dall'art. 61 n. 11-quinquies e l'abrogazione dell'aggravante ex art. 572, comma 2, c.p. - 4.2 Le modifiche all'art. 609 ter c.p. (aggravanti all'art. 609 bis c.p.) - 4.3 Le modifiche all'art. 609-decies c.p. Gli obblighi di comunicazione del Procuratore della Repubblica - 4.4 L'aumento di pena per il delitto di cui all'art. 612, comma 1, c.p. - 4.5 Le nuove aggravanti dell'art. 612-bis c.p. - 4.6. La perseguibilità del delitto ex art. 612 bis c.p. - 4.7 Altre disposizioni che modificano il codice penale - 5. Le modifiche alle norme del codice di procedure penale - 5.1 Modifiche della competenza - 5.2 Le informative in sede di ricezione di denuncia o querela (art. 101 c.p.p.) e di gratuito patrocinio - 5.3 Altri doveri di informazione a carico della polizia giudiziaria (e non solo) all'atto della ricezione della notizia di reato. Nuove ipotesi di permesso di soggiorno - 5.4 L'ampliamento dei casi in cui sono consentite le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - 5.5 Le nuove ipotesi che consentono l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) - 5.6 Obblighi di comunicazione ex art. 282 quater - 5.7 Obblighi di comunicazione alla parte offesa delle misure cautelari adottate, modificate o revocate (art. 299 c.p.p.) Richiesta di revoca o di sostituzione delle misure (art. 299, comma 3 c.p.p.) - 5.8 L'arresto obbligatorio per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. - 5.9 L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ad opera della polizia giudiziaria (art. 384 bis c.p.p.) e il possibile giudizio direttissimo (art. 449, comma 5, ult. per. c.p.p.) - 5.10 Adempimenti relativi alla richiesta di archiviazione e alla conclusione delle indagini - 5.11. La trattazione prioritaria dei procedimenti - 5.12 Le ulteriori modifiche.

1 - Le finalità del d.l. n. 93/3 e dalla legge di conversione n. 119/13

Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93/13, convertito dalla l. n. 119/13, prevede rilevanti modifiche in materia di contrasto alla *violenza di genere* approvate «per il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato». Le finalità del provvedimento sono indicate nella *motivazione* del decreto con cui si introducono:

- «interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti»;
- «misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica»;
- «misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime».

La legge di conversione, emanata all'esito di un'approfondita indagine conoscitiva svolta dalla commissione giustizia della Camera dei Deputati, ha modificato gran parte delle disposizioni del decreto

legge nel tentativo di correggere «un approccio culturale troppo concentrato sulla considerazione del fenomeno come problema di sicurezza pubblica».

In linea generale emerge la volontà di affrontare il problema della violenza di genere introducendo un intero capo (con 5 articoli) dedicato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.

Si adotta un linguaggio *moderno* che descrive la problematica affrontata sotto il profilo repressivo (artt. 1, 3 e 4), preventivo (art. 2), sociale e culturale (art. 5).

L'art. 7 introduce alcune modifiche al codice penale.

2 – Le finalità (e la naturale provvisorietà) della presente direttiva

Le numerose modifiche (anche innovative) alle posizioni vigenti, sostanziali e processuali, suggerisce di esporre le principali novità, individuando alcune indicazioni relative agli adempimenti di competenza della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, elaborate con un importante contributo dei magistrati dell'Ufficio che, nonostante i brevissimi tempi disponibili, hanno offerto la massima collaborazione oltre che l'indispensabile loro apporto conoscitivo e professionale.

Il rilevante numero delle modifiche, la loro natura e le obiettive incertezze interpretative derivanti in alcuni casi dai principi coinvolti, richiedono una *prima interpretazione* adottando una scelta tra le diverse opzioni possibili. La direttiva, infatti, deve fornire soluzioni operative per l'azione quotidiana del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, fermo restando che l'urgenza di provvedere può comportare imprecisioni o soluzioni interpretative da approfondire ulteriormente.

Le indicazioni offerte, che assumono un primo carattere orientativo quanto mai necessario in una materia di notevole impatto sul territorio, saranno opportunamente riviste e aggiornate anche all'esito della concreta esperienza e delle interpretazioni offerte dal giudice per le indagini preliminari, dal giudice del dibattimento, oltre che dagli orientamenti e dalle interpretazioni che nel tempo saranno adottate.

Per rendere più leggibili gli adempimenti e la relativa decorrenza queste parti sono generalmente evidenziate col carattere sottolineato, al pari del diritto transitorio.

3. La data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. e dalla l. di conversione, il diritto intertemporale

Il d.l. n. 93/13 è entrato in vigore in data 17 agosto 2013, il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U (ex art. 1, comma 2, del d.l.).

Da quella data sono state applicate le nuove disposizioni, tutte immediatamente operative (ad eccezione di quella relativa all'arresto obbligatorio per espressa disposizione in tal senso).

La legge di conversione, 15 ottobre 2013 n. 119 è entrata in vigore il 16 ottobre 2013, il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del 15 ottobre 2013 (ex art. 1, comma 2, della legge).

La legge di conversione, per quanto interessa in questa sede, oltre a introdurre ulteriori modifiche, ha apportato integrazioni alle norme del codice penale e di rito interessate dal d.l. n. 93/13.

Ferme restando le precisazioni che seguiranno, sotto il profilo del diritto intertemporale si possono enucleare i seguenti criteri:

- a) in generale, le nuove disposizioni, anche se modificano le norme (sostanziali o procedurali) previgenti *operano* dalla data di entrata in vigore del d.l. ove ivi contenute (ovviamente se non soppresse dalla legge di conversione), ovvero dalla data di entrata in vigore della legge di conversione se da questa introdotte;
- b) le modifiche alle fattispecie incriminatrici (nella specie, aggravanti e aumento di pena per l'art. 612 c.p.) si applicano solo ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto legge ovvero della legge di conversione che contiene tale modifica (art. 7, comma 1, Cedu, art. 25, comma 2, Cost. art. 2, comma 4, c.p.).

In particolare, nel caso di introduzione di nuove aggravanti queste operano solo se la relativa condotta è stata realizzata dopo l'entrata in vigore della modifica;

- c) le modifiche alle disposizioni del codice di rito operano, dalla data di entrata in vigore del d.l. ove ivi contenute ovvero dalla data di entrata in vigore della legge di conversione se da queste introdotte, anche con riferimento ai procedimenti pendenti per gli atti che non hanno esaurito i loro effetti, laddove non siano inserite norme transitorie (presenti, come ricordato, solo per la nuova ipotesi di arresto obbligatorio). In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità che richiama il principio *tempus regit actum* secondo cui la nuova disciplina trova immediata applicazione nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore (recentemente S.C. sent. nn. 6417/11, 39289/11).

I medesimi principi trovano applicazione per le nuove misure introdotte (ad es. art. 384 bis c.p.p.) o per l'ampliamento dei casi di quelle esistenti (art. 282 bis c.p.p.) , trattandosi di materia processuale e in assenza di diversa disposizione transitoria (S.C. sent. nn. 18090/10, 8704/10, 30786/09);

- d) le modifiche che incidono sulla competenza (nella specie, su quella del giudice di pace) trovano applicazione immediata (in mancanza di espresse disposizioni transitorie) sulla base del citato principio *tempus regit actum*, sempre che il giudice non sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio. In tale ultimo caso, trova applicazione la normativa in vigore nel momento in cui il P.M. esercita l'azione penale e la competenza così determinata rimane ferma in forza dell'ulteriore principio della *perpetuatio jurisdictionis*, anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica disciplina transitoria (S.U. sent. n. 3821/06, relativa alla modifica della competenza del reato di cui all'art. 186 c.ds, attribuito prima al giudice di pace e poi al Tribunale). Nel procedimento innanzi al Giudice di pace l'esercizio dell'azione penale va individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, nel momento in cui è formulata l'imputazione ed è chiesta l'autorizzazione alla citazione dell'imputato, pertanto coincide con

l'emissione (sottoscrizione da parte del PM) del decreto di citazione a giudizio ex art. 20 d.lgs. cit., dopo avere ottenuto la data dell'udienza richiesta ex art. 49 d.lgs. cit. (cfr. S.U. 3821/06, cit).

- e) le modifiche in tema di procedibilità (querela) sono soggette al principio di cui all'art. 2 c. p., alla luce della natura mista della querela, sostanziale e processuale, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità (S.C. sent. nn. 2733/97 e 32157/02). Il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera anche in ordine al regime della procedibilità.

Per comodità di consultazione si allega uno schema che riproduce, mettendole a confronto, le disposizioni:

- nel testo previgente;
- nel testo modificato dal d.l.;
- nel testo modificato dalla legge di conversione (oggi vigente).

4. Le modifiche alle norme del codice penale

4.1 La nuova aggravante prevista dall'art. 61 n. 11-quinquies e l'abrogazione dell'aggravante ex art. 572, comma 2, c.p.

Il decreto legge modificava l'art. 572, comma 2, c.p. ("se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici"), prevedendo l'aumento di pena qualora il reato di maltrattamenti fosse stato commesso non solo ai danni, ma anche in presenza, di persona minore dei diciotto anni.

In sede di conversione si è ritenuto di attribuire rilievo «alla c.d. violenza assistita, intesa come complesso di ricadute fisiche, psicologiche, sociali e cognitive a breve e lungo termine sui minori costretti a episodi di violenza». E' stata, perciò, introdotta un'aggravante generale per tutti i reati connotati da violenza fisica, oltre che per il delitto di maltrattamenti in famiglia, commessi in danno o in presenza di minori o in danno di persona in stato di gravidanza.

Abrogato l'art. 572, comma 2, c.p., l'attuale art. 61 n. 11-quinquies) aggrava «l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale (Libro II, titolo XII, capo I, c.p.), contro la libertà personale (Libro II, titolo XII, capo III, sezione II, c.p.), nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»

L'aggravante comune, dunque, si applica al delitto di cui all'art. 572 c.p. e ai delitti non colposi previsti dagli artt. da 575 a 593 c.p. nonché dagli artt. da 605 a 623 bis c.p. (sembrano esclusi i delitti contro la libertà personale: artt. da 600 a 604).

Come si vedrà oltre i delitti presi in considerazione dall'aggravante sembrano corrispondere a quelli per i quali il legislatore è intervenuto per tutelare la persona offesa attraverso plurimi strumenti, pur se in alcune disposizioni (art. 299, commi 2 bis e 3, art. 408 comma 3 bis) fa riferimento ai *delitti commessi con violenza*

alla persona che, però, sulla base di una interpretazione letterale potrebbero riguardare un numero troppo ampio di delitti *eccedendo* le finalità delle modifiche.

Sulla base delle disposizioni di diritto intertemporale su indicate l'aggravante originariamente prevista dall'art. 572, comma 2, come modificato (ai danni o alla presenza di minore degli anni 18), poi assorbita dall'art. 61 n. 11 quinquies si applica se commessa dal 17 agosto 2013. Le ipotesi residue dell'aggravante si applicano se commesse dal 16 ottobre 2013.

4.2 Le modifiche all'art. 609 ter c.p. (aggravanti all'art. 609 bis c.p.)

Sono previste modifiche e nuove aggravanti all'art. 609 ter c.p.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- “5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni **diciotto** della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore”, innalzando l'età precedentemente prevista in quella di minore degli anni 16. La modifica, introdotta in sede di conversione opera per aggravanti commesse dalla data di entrata in vigore di questa legge (16 ottobre 2013).
- **5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza e 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.** Le modifiche introdotte dal decreto legge (e confermate dalla legge di conversione) operano per aggravanti commesse dal 17 agosto.

4.3 Le modifiche all'art. 609-decies c.p. Gli obblighi di comunicazione del Procuratore della Repubblica

La legge di conversione ha modificato l'articolo 609-*decies* c. p. ampliando gli obblighi di comunicazione del procuratore della Repubblica nei confronti del tribunale per i minorenni, anche ai fini della adozione di provvedimenti di decadenza della potestà genitoriale e di condotta pregiudizievole ai figli.

Si amplia, dunque, l'obbligo attualmente previsto per gli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 600 octies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 601, 602, 609-octies e 609-undecies, commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, **ai delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore.**

Ai sensi del terzo comma dell'art. 609 decies c.p. la comunicazione **si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.**

La disposizione, di natura procedimentale, si applica ai procedimenti attualmente in corso comunque pendenti in Procura (prima dell'esercizio dell'azione penale).

4.4 L'aumento di pena per il delitto di cui all'art. 612, comma 1, c.p.

La legge di conversione, dunque con efficacia per i soli fatti commessi dal 16 ottobre 2013, ha modificato **la pena dell'art. 612, comma 1, c.p. innalzandola fino a euro 1.032.**

L'unico effetto dell'aumento sembra quello di semplificare la continuazione tra questo reato e altri più gravi puniti con la sola pena detentiva, in cui il ragguaglio minimo (di 1 giorno di reclusione, corrispondente a 250 euro) poteva ritenersi in violazione del disposto dell'articolo 81, comma 3, c.p. (aumento massimo consentito in misura non deteriore rispetto al cumulo materiale).

4.5 Le nuove aggravanti dell'art. 612-bis c.p.

Il decreto legge ha previsto l'aumento della pena per il reato ex art. 612-bis c.p.

- nel caso di coniuge **anche separato o divorziato**;
- **ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici**

La legge di conversione, oltre a confermare le aggravanti introdotte dal decreto legge, applicabili dunque dalla relativa entrata in vigore, ha precisato che l'aggravante, prima prevista nel caso di fatto posto in essere «da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa» si riferisce «**a persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa**».

4.6. La perseguibilità del delitto ex art. 612 bis c.p.

Il decreto-legge ha modificato la disciplina della querela, intervenendo sul quarto comma dell'articolo 612-bis codice penale, disponendo che, una volta presentata, la stessa è irrevocabile.

Pertanto, sulla base dei principi in precedenza ricordati, le querele presentate dal 17 agosto 2013 hanno (avevano) assunta natura "irrevocabile".

La legge di conversione prevede che la remissione della querela sia consentita in sede processuale secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 2, c.p. in relazione all'articolo 340 c.p.p., e quindi innanzi all'Autorità Giudiziaria procedente.

Inoltre la querela diviene irrevocabile in tutti i casi in cui le condotte persecutorie si realizzano attraverso minacce reiterate gravi ai sensi dell'articolo 612, secondo comma, codice penale. Occorre, dunque, che le minacce gravi abbiano anche il connotato della reiterazione.

Solo la concreta esperienza dei prossimi mesi consentirà di apprezzare se *il compromesso* raggiunto in sede parlamentare tra le opposte opinioni sulla revocabilità o meno della querela, consentirà di superare i gravi limiti della disciplina previgente con remissioni che apparivano il frutto di una *pressione o contesto ambientale*.

Sulla base dei principi esposti in precedenza deve ritenersi (par. 3 lett. e):

- che le querele presentate prima del 17 agosto 2013 siano tutte rimettibili. Sembra preferibile la tesi per cui la remissione, se non ancora intervenuta prima della data di entrata in vigore della legge di conversione (16 ottobre 2013) nelle forme ordinarie, debba da tale data avvenire nelle forme garantite oggi previste. Si è in presenza, infatti, di una disposizione strettamente processuale per la quale opera il principio *tempus regit actum*;

- che le querele presentate dal 17 agosto 2013 al 15 ottobre 2013 siano irrevocabili solo nei casi oggi previsti (condotte persecutorie realizzate attraverso minacce reiterate gravi ai sensi dell'articolo 612, comma 2, c. p.) e che, se revocabili, siano rimettibili innanzi all'Autorità giudiziaria che procede;
- che le querele presentate dal 16 ottobre 2013 siano assoggettate pacificamente alla disciplina oggi vigente.

A cura del responsabile della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri sarà predisposto l'apposito "file" per la remissione che avverrà innanzi al pubblico ministero assegnatario del procedimento o, in sua assenza, del PM di turno.

L'obbligatoria natura processuale della remissione impone particolare attenzione in ordine alla verifica della effettiva volontà della parte.

4.7 Altre disposizioni che modificano il codice penale

All'articolo 628, terzo comma, del codice penale sono introdotte nuove aggravanti.

Costituisce rapina aggravata:

- **il reato commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (comma 3, n. 3 bis);**
- **il reato commesso in danno di persona maggiore di 65 anni (comma 3, n. 3 quinquies);**
- **il reato commesso in presenza di un minore (comma 3, n. 3 sexies);**

Le nuove aggravanti, introdotte dal d.l. operano per le relative condotte realizzate dal 17 agosto 2013

Si aggiunge un secondo comma all'art. 682 c.p. (Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato), secondo cui le disposizioni di tale articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

5. Le modifiche alle norme del codice di procedure penale

Numerose le modifiche dirette ad adeguare le disposizioni del codice di procedura penale alle esigenze di maggior protezione delle vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia e di delitti commessi con violenza alla persona.

5.1 Modifiche della competenza

La legge di conversione ha modificato l'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 escludendone la competenza del giudice di pace (con contestuale "espansione" di quella ordinaria del Tribunale in composizione monocratica) per il delitto consumato o tentato previsto dall'art. 582 c.p., **ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.**

L'art. 4, comma 1, lett. a) previgente prevedeva la competenza del giudice di pace per il delitto consumato o tentato previsto dall'art. 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte. Vi rientravano, dunque, le numerose ipotesi di lesione perseguibili a querela previste dall'art. 582:

- lesioni con malattia di durata non superiore a 20 giorni,
- lesioni aggravate previste dagli artt. 585, comma 1, e 577 n. 1) c.p., contro l'ascendente o il discendente;
- lesioni aggravate previste dagli artt. 585, comma 1, e 577, ultima parte (comma secondo), c.p., contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (cfr. S.C. sent. n. 8121/07).

Si prevede oggi che tutte le ipotesi di lesioni volontarie, tentate o consumate, pur se perseguibili a querela ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p. divengano di competenza del Tribunale se commesse contro:

- il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (ipotesi aggravata ec artt. 583, comma 1, e 577, comma 2, c.p.)
- il convivente.

Non può non rilevarsi l'incoerenza di lasciare al giudice di pace la competenza per le ipotesi aggravate di cui agli artt. 585, comma 1, e 577, comma 1, n. 1), c.p. pure perseguibili a querela, relative a lesioni ai danni dell'ascendente o del discendente, laddove quelle ai danni del genitore o del figlio adottivo o contro un affine divengono di competenza del Tribunale.

Sotto il profilo del diritto intertemporale si richiama quanto già osservato al par. 3, lett. e), per cui il mutamento di competenza opera sempre che il giudice non sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio (S.U. sent. n. 3821/06).

Dunque, qualora alla data del 16 ottobre del 2013 ancora non sia stato emesso (sottoscritto) il decreto che dispone il giudizio innanzi al giudice di pace la competenza è attribuita al Tribunale in composizione monocratica. Ciò comporta che si applicano tutte le relative disposizioni (avviso di conclusione ex art. 415 bis c.p.p., richiesta data al tribunale, etc.).

Nella fase dibattimentale in presenza di reati commessi prima del 16 ottobre 2016 troverà applicazione, ex art. 2, comma 3, c.p., il più favorevole regime sanzionatorio previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 (in tal senso la più volte citata sentenza S.U. n. 3821/06)

Pertanto:

- a) per i procedimenti pendenti per i quali ancora non è stata richiesta la data per il giudizio opera pacificamente la nuova disciplina (iscrizione al registro mod. 21, etc.);
- b) per i procedimenti per i quali la data per il giudizio sia stata richiesta, ma il decreto di citazione non sia stato emesso (pur se pervenuta la data) vale quanto esposto sub a). Si comunicherà al Giudice di pace l'operatività della nuova competenza per le relative annotazioni.

Sotto il profilo organizzativo il magistrato assegnatario verificherà, coadiuvato dalla segreteria, i procedimenti pendenti suindicati alle lett. a) e b) e curerà l'eventuale "passaggio" del procedimento al

registro mod. 21 (dal mod. 21 bis). In copertina sarà evidenziato “fatto commesso prima del 16 ottobre 2013” ai fini del ricordato trattamento sanzionatorio.

Naturalmente le nuove notizie di reato pervenute dal 16 ottobre 2013 saranno iscritte al registro mod. 21 evidenziando in copertina “fatto commesso prima del 16 ottobre 2013” per agevolare le richiesta di applicazione del ricordato più favorevole trattamento sanzionatorio.

Il sostituto delegato al coordinamento dei Vice Procuratori Onorari impartirà le opportune disposizioni in ordine:

- alla verifica dei procedimenti sub a) e b) curati dai Vice Procuratori Onorari;
- alle determinazioni da assumere nei procedimenti pendenti, già a giudizio innanzi al Giudice di Pace, ovvero per i quali il decreto che dispone il giudizio è stato emesso entro il 15 ottobre 2013, al fine di affermare la *perpetuatio jurisdictionis*;
- alle sanzioni applicabili per i reati commessi prima del 16 ottobre 2013, di competenza del Tribunale.

Viene, comunque, adottata contestualmente apposita direttiva per i Vice Procuratori Onorari, inviata per conoscenza ai Giudici di Pace del circondario.

-

5.2 Le informative in sede di ricezione di denuncia o querela (art. 101 c.p.p.) e di gratuito patrocinio.

La legge di conversione prevede che al momento dell'acquisizione della notizia di reato, da parte rispettivamente del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, questi organi informino la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore (nelle forme previste dall'articolo 96 per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti) nonchè della **possibilità dell'accesso al patrocinio** a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del DPR 115/02 in materia di spese di giustizia.

La contestuale modifica dell'art. 4 ter dell'art. 76 D.P.R. 115/02 comporta che nell'avviso sia precisato che i limiti di reddito previsti non operino per le persone offese, oltre che per i reati già ivi indicati (articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c. p.), anche per quelli di cui agli articoli 572, 583-bis, 612-bis **commessi in danno di minori**.

La disposizione, dunque, si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e alle notizie di reato acquisite da tale data (16 ottobre 2013).

La ricordata modifica, anche in ordine ai requisiti di ammissione al gratuito patrocinio comporta che in tutti gli stampati in cui si fa menzione dell'avviso specifico in materia di gratuito patrocinio sia apportata la relativa modifica.

Il responsabile della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri predisporrà un apposito modulo contenente gli avvertimenti suindicati da diffondere ai servizi di polizia giudiziaria

5.3 Altri doveri di informazione a carico della polizia giudiziaria (e non solo) all'atto della ricezione della notizia di reato. Nuove ipotesi di permesso di soggiorno

L'art. 3, comma 5, del d.l. in esame, come convertito, prevede l'estensione degli obblighi di informazione oggi previsti dall'art. 11, comma 1 del d.l. n. 11/09, conv. dalla l. n. 38/09.

Nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica hanno l'obbligo:

- di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima;
- di mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

L'obbligo sussiste in ordine a notizie di reato di cui agli artt. 581 e 582 c.p., tentati o consumati nell'ambito della violenza domestica, oggi definita dal comma 1 del citato art. 3, comma 5: **si intendono per violenza domestica** uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

La disposizione si applica dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

L'art. 18-bis. del d.lgs. 286/98 (*Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica*) prevede che «quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, **con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria precedente ovvero su proposta di quest'ultima**, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza».

E' appena il caso di sottolineare quanto sia opportuna la relativa richiesta da parte del PM che procede nei casi sui indicati.

5.4 L'ampliamento dei casi in cui sono consentite le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

La legge di conversione, modificando l'art. 266, comma 1, c.p.p., ha ampliato la possibilità di procedere a intercettazioni anche al delitto **previsto dall'articolo 612-bis del codice penale (lett f-quater)**.

Si tratta di una disposizione che migliorerà le possibilità di acquisire ulteriori elementi.

La disposizione si applica ai procedimenti pendenti.

5.5 Le nuove ipotesi che consentono l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.)

Il decreto legge aveva esteso l'ambito dei delitti per i quali era consentita l'adozione della misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare prevista dall'art. 282 bis c.p.

Agli originari articoli previsti dall'art. 282 bis, comma 6, (570, 571, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies del codice penale, commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), venivano aggiunti gli articoli 582 e 612, secondo comma, c.p. sempre commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

La legge di conversione:

- **nulla muta con riferimento all'articolo 612, comma 2, c.p.;**
- **per il delitto di cui all'art. 582 c.p. limita l'adottabilità della misura alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate. Vi rientrano, dunque:**
 - o le ipotesi perseguibili d'ufficio previste dal comma 2: malattia superiore a giorni 20; malattia inferiore a 20 giorni con ricorrenza delle aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 (ad eccezione di quelle ex art. 577, comma 1, n. 1, e comma 2),
 - o ma anche le ipotesi aggravate perseguibili a querela: art. 582, comma 2, laddove afferma la perseguibilità a querela delle ipotesi di lesioni aggravate previste dall'art. 577 n. 1) (lesioni contro l'ascendente o il discendente) ovvero dall'art. 577 ultima parte o comma secondo (lesioni contro il coniuge, il fratello o la sorella etc.);**in definitiva è consentita la misura in tutti i casi previsti dall'art. 582, a eccezione delle lesioni con malattia inferiore ai venti giorni,**
- prevede che siano adottabili le **modalità di controllo previste all'articolo 275-bis** c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico).

E' opportuno ricordare che pur se il citato comma 6 consente l'adottabilità della misura fuori dei limiti di cui all'art. 280 c.p.p. (pena della reclusione non superiore a tre anni di reclusione), solo alcuni dei reati menzionati dall'art. 282 bis, comma 6, prevedono una pena che non consente ordinariamente la misura coercitiva. Pertanto, in tali casi la scelta tra le diverse misure consentite è adottata sulla base dei criteri di cui all'art. 275 c.p.p.

Le misure sono adottabili dal 16 ottobre 2013, pur se per fatti commessi precedentemente, sulla base dei principi in precedenza ricordati.

Pur se non vi sono casi verificatisi, si ritiene che eventuali misure adottate per reati ex art. 582 c.p. perseguibili a querela e non aggravati debbano essere revocate (cfr. direttiva del 19 agosto 2013).

5.6 Obblighi di comunicazione ex art. 282 quater.

L'art. 284 quater c.p.p. prevede l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) a carico all'autorità di pubblica sicurezza competente e in favore della parte offesa e dei servizi socio-assistenziali del territorio, si modifica il citato art. 282 quater, c.p.p., prevedendo che **quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai**

servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2 (eventuale attenuazione delle esigenze cautelari).

La disposizione, applicabile ai procedimenti pendenti (cfr. par. 3, lett. c), impone al PM assegnatario del procedimento di valutare tale circostanza. Qualora non ritenga di richiedere la revoca o la sostituzione si suggerisce di motivare succintamente la scelta (come mero atto interno).

5.7 Obblighi di comunicazione alla parte offesa delle misure cautelari adottate, modificate o revocate (art. 299 c.p.p.).

Richiesta di revoca o di sostituzione delle misure (art. 299, comma 3 c.p.p.)

Il decreto legge imponeva obblighi di comunicazione della richiesta di revoca o della sostituzione della misura di cui agli articoli 282-bis e 282-ter, con una disciplina scarna.

La legge di conversione, quindi con efficacia dalla sua entrata in vigore, prevede un determinato procedimento nel caso di **richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis** (allontanamento dalla casa familiare) **282-ter** (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), **283** (divieto od obbligo di dimora), **284** (arresti domiciliari), **285** (custodia cautelare in carcere) e **286** (custodia cautelare in luogo di cura), **applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona.**

In tali casi, **a eccezione delle istanze proposte in sede di interrogatorio di garanzia, le richieste (di sostituzione o di revoca) devono essere contestualmente notificate, a cura della parte richiedente (pubblico ministero o difensore) ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.**

Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica (corrispondenti ai due giorni previsti per il parere del PM), presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.

L'obbligo suindicato opera, dunque, solo **nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona** (o meglio con riferimento alle misure adottate con riferimento a tali delitti). L'interpretazione letterale comporta un ampliamento delle specifiche garanzie qui previste, introdotte originariamente a tutela delle vittime dei reati derivanti dalla violenza di genere, potendo rientrarvi tutte le fattispecie penale ove si attribuisce rilievo alla violenza alla persona, indipendentemente dalla *natura* del reato o dalla posizione del rapporto tra indagato e persona offesa.

L'eventuale richiesta del PM deve essere avanzata contestualmente alla notifica, pertanto sarà trasmessa al Giudice solo dopo l'intervenuta notifica (da effettuarsi per ragioni di urgenza tramite polizia giudiziaria). Si potrà anche trasmettere la richiesta con riserva di invio della prova dell'avvenuta notifica.

Qualora il difensore dell'indagato/imputato depositi l'istanza al PM non allegando la contestuale notifica, pur essendo prevista l'inammissibilità della richiesta, appare opportuno formulare il parere e trasmettere l'istanza al Giudice rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'istanza.

Qualora sia richiesto al PM il parere (d'ufficio) dal Giudice (ad esempio per decorrenza dei termini di custodia cautelare in procedimento già trasmesso per il giudizio immediato o altro motivo) non sembra che sia a carico del PM l'onere della comunicazione, per cui sarà emesso il parere rilevando la necessità della comunicazione.

La disposizione opera con riferimento ai procedimenti in corso e, per come estesa la sua applicazione, dalle richieste presentate dal 16 ottobre 2013.

Provvedimenti di revoca o sostituzione della misura (art. 299, comma 2 bis, c.p.p.)

Il decreto legge imponeva alcuni obblighi di comunicazione dei provvedimenti di revoca e sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

La legge di conversione, quindi con efficacia dalla sua entrata in vigore prevede, parallelamente a quanto previsto in materia di richieste di revoca o sostituzione prevede:

- che i **provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis** (allontanamento dalla casa familiare) **282-ter** (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), **283** (divieto od obbligo di dimora), **284** (arresti domiciliari), **285** (custodia cautelare in carcere) e **286** (custodia cautelare in luogo di cura), **sempre che siano applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona,**
- **siano immediata comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e del difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa. La polizia giudiziaria vi provvederà contestualmente all'esecuzione del provvedimento di revoca o di sostituzione**

Va rilevato che l'obbligo di comunicazione dell'adozione delle misure rimane fermo, ai sensi dell'art. 282 quater, per le sole ipotesi di cui agli artt. 282 bis e 283 ter c.p.p.;

Trattasi, come è evidente, di disposizione che riguarda l'esecuzione di provvedimenti del giudice.

5.8 L'arresto obbligatorio per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis cp.

Il decreto legge, con una disposizione che trova applicazione solo dalla entrata in vigore della legge di conversione (che ha confermato il testo del d.l.), introduce all'art. 380 comma 2, c.p.p. la lett. l ter), con cui **diviene obbligatorio l'arresto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di chiunque è colto in flagranza dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., consumati o tentati.**

Appare evidente che non è agevole l'esercizio dell'obbligo da parte della polizia giudiziaria in considerazione della natura dei reati in questione che richiedono una specifica conoscenza (e relativa gravità

indiziaria) delle condotte precedenti che, saldandosi con quelle constatate nella flagranza dalla polizia giudiziaria, consentono di ritenere intergrati gli estremi del reato.

Saranno utili gli atti già in possesso della medesima polizia giudiziaria, anche a seguito di precedenti denunce/querele o acquisizioni d'ufficio.

Il PM di turno darà le opportune indicazioni alla Polizia Giudiziaria, fermi restando i poteri di competenza della stessa polizia giudiziaria.

5.9 L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ad opera della polizia giudiziaria (art. 384 bis c.p.p.) e il possibile giudizio direttissimo (art. 449, comma 5, ult. per. c.p.p.)

Ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., introdotto dal d.l. e modificato in alcune parti dalla legge di conversione, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3, c.p.p.

La nuova disposizione trova applicazione:

- nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, c.p.p., vale a dire: 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612, secondo comma, del codice penale commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente;
- ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa;
Soccorrono, per l'interpretazione, gli ordinari criteri in tema di flagranza, di "fondati" motivi previsti da altre disposizioni (ad es. art. 384 c.p.p.), di "gravità e attualità" del pericolo elaborati dalla giurisprudenza (ad es. in tema di stato di necessità), pur con i necessari adattamenti e temperamenti in considerazione delle finalità della norma e del tipo di misura adottata;
- è prevista una mera facoltà in capo alla polizia giudiziaria che, però dovrà essere esercitata tenendo conte delle prioritarie esigenze di salvaguardia della persona offesa.

La misura consiste nell'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi

abituamente frequentati dalla persona offesa, così come previsto dall'art. 282 bis, comma 1, c.p.p.. Sarà eseguita dalla stessa polizia giudiziaria, se necessario coattivamente, con redazione di apposito verbale (cfr. oltre).

Per alcuni dei delitti indicati dall'art. 282 bis, comma 6, l'arresto è obbligatorio (ad es. artt. 600, 609 bis c.p. etc.) ovvero facoltativo (ad esempio art. 600 ter, quarto comma). Si tratta, con evidenza di un difetto di coordinamento non potendo concretamente coesistere l'arresto con la misura in esame.

Deve, dunque, ritenersi che in concreto la misura sia adottabile solo per i reati previsti che non consentono l'arresto obbligatorio o facoltativo (ricorrendo concretamente in questi casi la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto ex art. 381, comma 4, c.p.p.).

Quanto alla procedura:

- a) se il reato è perseguibile a querela la polizia giudiziaria procede ai sensi dell'art. 381, comma 3, c.p.p., con querela proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento;
- b) occorre l'autorizzazione del pubblico ministero, proprio per l'invasività della misura. Per l'urgenza, connotata alla natura del provvedimento, l'autorizzazione (o il diniego) sarà resa:
 - o per iscritto, se ciò sia possibile stante l'urgenza;
 - o oralmente, anche a mezzo del telefono, e confermata per iscritto appena possibile. Il Pm di turno appena possibile provvederà a redigere l'autorizzazione scritta. La PG farà menzione nel verbale dell'autorizzazione data dal PM
 - o per via telematica (con trasmissione del provvedimento scritto).

L'autorizzazione sarà data dal pubblico ministero di turno sulla base di quanto riferito dalla polizia giudiziaria ovvero degli atti da questa già predisposti.

Il PM di turno potrà, prima di adottare il provvedimento (autorizzatorio o negatorio), impartire le opportune disposizioni ovvero disporre integrazioni, etc.

- c) la polizia giudiziaria ha l'obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni previste dall'art. 11 l. 38/09, relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta;
- d) trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e ss. c.p.p., in materia di adempimenti della PG, doveri del PM, convalida, richiesta di misura, etc. Si ritiene che trovino, tra l'altro, applicazione:
 - a. l'art. 386 comma 1 (immediata comunicazione al PM dell'avvenuta esecuzione dell'allontanamento autorizzato; avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia), comma 2 (avviso immediato al difensore di fiducia nominato ovvero a quello d'ufficio designato) comma 3 (trasmissione del verbale di esecuzione al PM entro 24 ore, salvo indicazione di un termine diverso, con i relativi presupposti);

- b. l'art. 388 (eventuale interrogatorio del PM),
- c. l'art. 389 c.p.p. (declaratorio di inefficacia del provvedimento, e revoca immediata ex art. 121 disp. att. c.p.p.);
- d. l'art. 390 c.p.p. (richiesta di convalida nei termini previsti);
- e. l'art. 391 c.p.p. (convalida).

Giudizio direttissimo

La legge di conversione modifica l'art. 449, comma 5 c.p.p. aggiungendo infine il seguente periodo «Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis*, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza».

La tecnica normativa è estremamente imprecisa, essendo inserito un periodo nel comma 5, relativo all'ambito del giudizio direttissimo conseguente a “confessione” dell'imputato e facendosi riferimento alla convalida *dell'arresto*.

Qualche ausilio può trarsi dalla relazione presentata all'aula della Camera dei deputati: «È stata introdotta dalle Commissioni riunite la possibilità di citare in giudizio direttissimo l'allontanato in via d'urgenza dalla casa familiare, così provvedendo in via contestuale alla convalida, tranne i casi dove la complessità della vicenda non necessiti indagini più approfondite».

Chiara, dunque la volontà di introdurre un'altra forma di giudizio direttissimo delineata, sostanzialmente, sulla base della direttissima con contestuale convalida dell'arresto.

Deve, pertanto, ritenersi che il periodo inserito al comma 5 abbia una propria autonomia, senza riferimento alcuno alla precedente ipotesi di giudizio direttissimo e che il riferimento alla *contestuale convalida dell'arresto* sia una imprecisione lessicale volendo riferirsi alla *contestuale convalida della misura*.

Diversamente non sembra agevole attribuire un significato alla norma (salvo a volere immaginare che la polizia giudiziaria potrebbe procedere all'arresto e contestualmente, adottare l'allontanamento urgente che, però, in questo caso difetterebbe proprio del presupposto dell'urgenza).

Sulla base dell'interpretazione proposta si procederà, se ritenuto opportuno, al giudizio direttissimo, con riserva di rivedere tale interpretazione all'esito delle decisioni del giudice della convalida e dell'udienza.

5.10 Adempimenti relativi alla di richiesta di archiviazione e alla conclusione delle indagini

Si introducono diversi adempimenti procedurali a carico del PM.

Avviso di archiviazione

Ai sensi dell'art. 408, comma 3 bis, introdotto dal d.l. (ma modificato dalla legge di conversione=, **per i delitti commessi con violenza alla persona** (il d.l. menzionava solo l'art. 572 c.p.), **l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.**

Si richiama quanto esposto al par. 5.7 sulla individuazione dei delitti commessi con violenza alla persona.

Con specifico riferimento alla richiesta di archiviazione l'interpretazione letterale nella individuazione dei delitti commessi con violenza alla persona rischia di snaturare la funzione della nuova disposizione, dovendo essere notificato l'avviso, pur in assenza di richiesta della parte, in un numero amplissimo di reati (ad esempio 393 c.p.), con conseguenti rilevanti disservizi.

Potrebbe ritenersi che vi rientrino tutti i delitti commessi con violenza alla persona contemplati a vario titolo dal d.l. e dalla legge di conversione a tutela delle vittime dei reati derivanti dalla violenza di genere (elencati negli artt., 282 bis comma 6, 415 bis c.p.p.; eventualmente anche quelli menzionati nell'art. 61 n. 11 quinquies).

A decorrere anche dall'entrata in vigore della legge di conversione la richiesta di archiviazione dovrà essere notificata alla persona offesa, anche in assenza di richiesta, in tutti i casi di delitti commessi con violenza alla persona, secondo l'interpretazione restrittiva offerta, con specifica indicazione al Gip che potrà, ovviamente assumere diversa determinazione.

Avviso di conclusioni delle indagini

Le modifiche apportate dalla legge di conversione all'art. 415, comma 1, c.p.p. prevedono la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini, **quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis c.p., anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.**

La modifica si applica ai procedimenti in corso per gli avvoisi notificati dal 16 ottobre 2013

5.11. La trattazione prioritaria dei procedimenti

Le esigenze di celere trattazione dei procedimenti ex art. 572, da 609-bis a 609-octies e 612-bis c.p. sono esplicitate col loro inserimento nei procedimenti a trattazione prioritaria (**art. 132 disp.att. lett. a bis**).

Ad analoghe esigenze risponde la modifica dell'art. **406, comma 2-ter**, c.p.p. in cui, tra i reati per i quali la proroga del termine di conclusione delle indagini preliminari può essere concessa per non più di una volta, sono stati inseriti anche gli artt. **572 e 590, comma 3, c.p.** (dal d.l) e l'art. **612 bis c.p.** (dalla legge di conversione).

La disposizione si applica ai procedimenti in corso in cui non sia stata già concessa la seconda proroga.

Le esigenze indicate dal legislatore si riflettono con evidenza anche sui doveri del PM. Peraltro questa Procura già provvede alla prioritaria trattazione di tali procedimenti (anche con concentrazione della trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. da 609 bis a 609 decies e reati connessi), sicchè nulla deve disporsi.

5.12 Le ulteriori modifiche

Un cenno alle ulteriori modifiche al codice di rito

Oneri della polizia giudiziaria

Si modifica l'art. 350 c.p.p. prevedendo che gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e **nei casi di cui all'articolo 384-bis.**

Si modifica l'art. 351 c.p.p. inserendo i delitti di cui agli artt. 572, 609 undecies e 612 bis c.p. (che si aggiungono a quelli ex 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p.) per i quali la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

Incidente probatorio

Si modifica l'art. 398, comma 5, c.p.p. aggiungendo anche il delitto ex art. 572 c.p. (oltre a quelli previsti dagli artt. 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis c.p.) tra quelli per i quali il giudice procede con determinate modalità ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni.

Esame diretto e controesame dei testimoni.

Si modifica l'art. 498, comma 4, c.p.p., inserendo l'art. 572 c.p. (aggiunto a quelli ex artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis c.p.) tra i reati per i quali l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato può avvenire mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Si introduce all'art. 498 un comma 4-quater. secondo cui quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.

Arresto obbligatorio fuori della flagranza ex l. 401/89

Si interviene sul comma 1-quinquies dell'articolo 8 della legge 401 del 1989, prorogando l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli

imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Tale disciplina aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013.

La disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure cautelari per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive non è mai stata inserita a regime nell'ordinamento e, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 187/2010, era efficace fino al 13 giugno 2013. Per effetto della norma in esame l'efficacia della disciplina sull'arresto differito e sull'applicazione delle misure coercitive è prorogata al 30 giugno 2016.